

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici
Sottorubrica: Iniziative e referendum
Data di pubblicazione: KABTI 31.03.2022
Numero di pubblicazione: PR-TI70-0000000009

Ente di pubblicazione
Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 24 marzo 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata:

“Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media (basta livelli nella scuola media)”

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono che la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 venga modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

Art. 7 cpv. 2 e 3

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

³abrogato

b) da un ciclo all'altro

Art. 15 L'allievo promosso dal ciclo d'osservazione è iscritto nel ciclo d'orientamento; le scelte concernenti le opzioni spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe.

Licenza

Art. 17 ¹L'allievo promosso alla fine della IV classe ottiene la licenza di scuola media.

²La licenza di scuola media consente l'iscrizione alle scuole postobbligatorie in base ai regolamenti di questi ordini scolastici.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d'ammissione.

⁴La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

Norma transitoria

¹Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della presente riforma della scuola media, tramite sedi pilota e progetti pilota, che dovrà essere realizzato completamente entro tre anni dall'accoglimento della presente riforma. A tal fine in questo periodo il Consiglio di Stato crea un gruppo d'accompagnamento rappresentativo degli organi scolastici, che comprende rappresentanti delle associazioni dei docenti, degli studenti e dei genitori. Il Consiglio di Stato in questo periodo dà un mandato esterno per monitorare il carico di lavoro dei docenti di scuola media determinato dalla riforma, nonché gli obiettivi e le risorse a disposizione dell'orientamento scolastico e professionale. L'ente mandatario riferisce al gruppo di accompagnamento.

²Nei primi quattro anni di implementazione completa della riforma la stessa è oggetto di una valutazione scientifica esterna; su questa base il Consiglio di Stato allestisce un rapporto annuale pubblico all'attenzione del Gran Consiglio.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore.

I promotori dell'iniziativa sono: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) – **Adriano Merlini**, Porza – **Michela Pedersini**, Bioggio – **Daniela Pugno-Ghirlanda**, Minusio – **Anna Riva Biscossa**, Morbio Inferiore – **Fabrizio Sirica**, Locarno – **Massimiliano Ay**, Bellinzona – **Filippo Beroggi**, Bissone – **Romano Dominoni**, Lugano – **Angelica Forni**, Losone – **Niccolò Mazzi-Damotti**, Minusio – **Tamara Merlo**, Lugano – **Marcello Ostinelli**, Ascona – **Sara Beretta-Piccoli**, Lugano – **Natascia Caccia**, Cadenazzo – **Francesco Cavalli**, Terre di Pedemonte – **Sara Marielli**, Lugano – **Maura Mossi-Nembrini**, Bellinzona – **Marialuisa Parodi Aostalli**, Mendrisio – **Enrico Santinelli**, Arbedo-Castione

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 93 cpv. 2 LEDP).

La domanda di iniziativa legislativa può essere ritirata fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art. 103 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:

1° aprile 2022 – 11 luglio 2022

Bellinzona, 30 marzo 2022 Cancelleria dello Stato

Termine: 100 giorni

Scadenza del termine: 11.07.2022